

COMUNE DI FIESSE

Provincia di Brescia

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Rep. N. 1502/2018

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE E

MANUTENZIONE MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMI

ESISTENTI AL PALAZZO SEDE MUNICIPALE - PRIMO STRALCIO. CUP

H52H180000100004 - CIG 754207090C - GARA 7128978

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di settembre (18/09/2018), presso la sede municipale sita in Via XX Settembre, n. 24, avanti a me dott. Pasquale Vittorio De Marco, Segretario comunale titolare della sede di Segreteria, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali con il n. 8855, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell'art. 97, Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) D. Lgs. n. 267/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i signori:-----

GRASSI ANNA MARIA, nata a San Giorgio su Legnano (MI) il 22/03/1953, C.F. GRSNMR53C62H884L, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fiesse, Codice Fiscale 88001110175, Partita IVA 00727170987, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva giusto decreto sindacale n. 6 del 28.12.2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante":-----

DOSSENA LUCA, nato a Codogno (LO) il 07/02/1967, C.F. DSSLCU67B07C816T e residente a Piacenza, Via Salvo D'Acquisto, n. 55, **nella sua qualità di legale rappresentante della ditta EDILPRONTO S.r.l.** con sede legale a Piacenza (PC) in via

Roma n. 64, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06739430152, identificato mediante attento

esame della carta di identità in corso di validità n. CA89312AZ, rilasciata dal Comune di

Piacenza il giorno 24.03.2018 ed avente scadenza il giorno 07.02.2029, il quale dichiara

di agire in nome e per conto dell'Impresa stessa, iscritta nel Registro delle Imprese

presso la C.C.I.A.A. di Piacenza – numero REA PC- 163091, come risulta dal certificato

di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Piacenza – acquisito agli atti, che agisce quale legale

rappresentante della Ditta appaltatrice, di seguito nel presente atto denominata

semplicemente "Appaltatore".-----

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.-----

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 25/06/2018, esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di

qualificazione e manutenzione mediante recupero e riqualificazione di volumi esistenti al

palazzo sede municipale – primo stralcio; -----

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 167 del

30/07/2018 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del

medesimo decreto legislativo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a

base d'appalto, per un importo di €. 141.000,00 (centoquarantunomila/00), I.V.A. esclusa,

di cui €. 130.925,19 (centotrentamilanovecentoventicinque/19), per opere a base d'asta

soggetti al ribasso ed €. 10.074,81 (diecimilasettatantaquattro/81) per oneri sulla

sicurezza non soggetti al ribasso; -----

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 201 del

30/08/2018 è stato approvato il *report* di aggiudicazione provvisoria generato dalla piattaforma SINTEL (99972389) aggiudicando in via provvisoria all'Impresa EDILPRONTO S.r.l. che ha offerto un ribasso del 12,58% (dodicivirgolacinquantotto);----

- che l'Ufficio ha chiesto ed ottenuto la documentazione relativa all'Impresa EDILPRONTO S.r.l., con sede con sede legale a Piacenza (PC) in via Roma n. 64, dalla quale risulta che le dichiarazioni prodotte nella gara sono veritiere e confermano i requisiti di partecipazione alla gara, ed in particolare risulta:-----

- certificato del casellario giudiziale nr. 8654/2018/R;-----

- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nr. 263/2018/R;-----

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza;-----

- Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), numero di protocollo INAIL n. 12235668, con scadenza validità 27/10/2018;-----

- certificazione di regolarità fiscale – Ufficio territoriale di Piacenza;-----

- estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;-----

- che con determinazione n. 204 del 04/09/2018 il Responsabile del Servizio Tecnico ha aggiudicato definitivamente i lavori oggetto del presente appalto alla Impresa EDILPRONTO S.r.l., con sede con sede legale a Piacenza (PC) in via Roma n. 64, che ha offerto un ribasso del 12,58% (dodicivirgolacinquantotto), per un importo di €. 124.529,61 (centoventiquattromilacinquecentoventinove/61) compreso oneri della sicurezza di €. 10.074,81 (diecimilasettantaquattro/81) escluso IVA; -----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:-----

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

Articolo 2 – Oggetto e ammontare del contratto

1. Il Comune di Fiesse, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, Impresa EDILPRONTO S.r.l., con sede legale a Piacenza (PC), in via Roma n. 64, in persona del legale rappresentate, Sig. Dossena Luca, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dell'intervento di lavori di qualificazione e manutenzione mediante recupero e qualificazione di volumi esistenti al palazzo sede municipale – primo stralcio - CUP H52H180000100004 – CIG 754207090C -----

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata ammonta ad Euro 124.529,61 (centoventiquattromilacinquecentoventinove/61), da assoggettarsi ad IVA, ed è da intendersi a misura (centoventiquattromilacinquecentoventinove/61) secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.
Resta salva la liquidazione finale.-----

Articolo 3 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto:-----

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;-----
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;-----
- c) il Quadro Economico;-----
- d) descrizione dei lavori e computo estimativo;-----
- e) elenco prezzi;-----
- f) relazione tecnica;-----

g) indicazione per la stesura dei piani di sicurezza:-----

h) n. 33 tavole progettuali dello stato di fatto e di progetto;-----

2. I suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fiesse anche se non materialmente allegati.-----

3. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-----

Articolo 4 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a €. 141,00 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. -----

3. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.-----

Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.-----

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito,

al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma un importo non inferiore ad

€ 50.000,00 (cinquantamila) dell'importo contrattuale.-----

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e

l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.-----

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo, rispetto ai

termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale, troveranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)-----

5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.-----

Articolo 6 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 2224030 emessa da

Compagnie française d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza

Generale per l'Italia (*Coface*) in data 10.09.2018 per un importo di euro 8.095,00.-----

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.-----

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.-----

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.-----

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.-----

7. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.-----

Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'Appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, emessa da Generali Italia S.P.A. n. 380285542 in data 06.09.2018, per un importo di € 500.000,00, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.-----

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.-----

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.---

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016-----

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n.

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.-----

Articolo 10 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'Impresa in Piacenza (PC) alla via Roma n. 64, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.-----

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria comunale B.C.C. Agro Bresciano – filiale di Fiesse a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità.-----

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.-----

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. -----

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.-----

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Fiesse - Area Tecnico Manutentiva, "codice univoco ufficio"

IPA: PAMDG3 e con liquidazione a 30 gg. fine mese fattura. Ai sensi di quanto previsto

dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti,

l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla

fattura.-----

7. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente

appaltante è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva

(DURC).-----

Articolo 12 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.

3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all'appalto in oggetto.-----

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Brescia della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria.-----

Articolo 13 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.

3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi al cottimo in oggetto.-----

2. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3

della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito

dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.-----

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.-----

4. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.-----

5. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori: -----

- Dossena Luca nato a Codogno (LO) il 07.02.1967, C.F. DSSLCU67B07C816T, residente a Piacenza in Via Salvo D'Acquisto, n. 55;-----

- Corradi Maria Camilla nata a Codogno (LO) il 24.08.1954, C.F. CRRMCM5464C819Q, residente a Codogno in Via Galiverta, n. 11;-----

- Corda Alessandro nato a Piacenza (PC) il 10.11.1959, C.F. CRDLSN59S10G535G, residente a Piacenza in Via Francesco Daveri, n. 27;-----

- Mazzoni Marco nato a Piacenza (PC) il 08.09.1959 C.F. MZZMRC58P08G535K, residente a Piacenza in Via Celestino Coppellotti, n. 6.-----

6. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle

commesse pubbliche: Codice IBAN – IT – 15- J -08324 – 33180 – 000000002547 acceso

presso la Banca Centropadana di Credito Cooperativo di Guardamiglio (LO).-----

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.-----

Articolo 14 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, all'Appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.-----

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.-----

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.-----

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.-----

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.-----

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione. -----

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.-----

Articolo 16 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.-----

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 17 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.-----

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.-----

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).-----

Articolo 18 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.----

Articolo 19 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa rinvio al Capitolato

Speciale d'appalto, alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, nonché al D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.-----

Articolo 20 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di

Fiesse quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art.

28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter

adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per

l'affidamento dei lavori di qualificazione e manutenzione mediante recupero e

riqualificazione di volumi esistenti al palazzo sede municipale – primo stralcio.-----

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce

l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle

eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.-----

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.-----

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.-----

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.-----

Del presente atto io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. -----

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di numero 15 (quindici), scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, sin qui.-----

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.-----

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.-----

Per il Comune di Fiesse, Il Responsabile dell'Area Tecnica: Geom. Anna Maria Grassi

(firmato digitalmente)

Per la Ditta Luca Dossena (firmato digitalmente)

L'Ufficiale rogante: Dott. Pasquale Vittorio De Marco (firmato digitalmente)